



**REGOLAMENTO  
RC03  
PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI  
MESSA A TERRA**

Società  
**CERTAT s.r.l.**

TERNI – Via Mentana, 50

Revisioni	Data	Emissione	Approvazione
0	4 giugno 2018	RSQ	AU

## **INDICE**

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2. TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
3. IMPEGNI DI CERTAT .....	4
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	4
5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE.....	5
5.1 VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE.....	6
6. VERBALI DI ISPEZIONE E RISULTATI DELLA VERIFICA .....	8
7. RESPONSABILITA' DI CERTAT .....	9
7.1 RESPONSABILITA' NELL' EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	9
8. RISERVATEZZA.....	10
9. MODIFCHE AL REGOLAMENTO .....	11
10. RECLAMI E RICORSI.....	11
11. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE.....	12

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa sezione definisce il regolamento adottato da CERTAT (Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico) per l'espletamento del servizio di esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie di cui al DPR 462/01 su impianti elettrici di messa a terra per l'area 1, area 2, area 3 e area 4 (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di terra di impianti alimentati fino a 1000V e oltre i 1000V, e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione).

Le suddette verifiche sono ispezioni dirette a controllare le condizioni di sicurezza degli impianti.

In particolare, secondo il DPR 462/01, art.1, comma 1, le ispezioni eseguite da CERTAT sono le seguenti:

- verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti di messa a terra;
- verifica degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Le verifiche possono essere:

- periodiche (DPR 462/01 artt. 4 e 6);
- straordinarie (DPR 462/01 art.7).

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra CERTAT e il Committente.

CERTAT non svolge:

- attività di consulenza per la progettazione, installazione, manutenzione, consulenza ecc. su impianti elettrici;
- attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;
- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

I clienti possono richiedere una copia del presente regolamento all'organismo CERTAT.

Il presente Regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono i servizi di ispezione ed è disponibile in copia ai clienti.

L'accesso a tali servizi non dipende dalla tipologia del richiedente.

## 2. TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da CERTAT nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al DPR 462/01, della norma UNI EN ISO/IEC 17000:2005 “Valutazione e conformità. Vocabolario e principi generali”, della Norme CEI e Guide CEI di riferimento”.

## 3. IMPEGNI DI CERTAT

CERTAT si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento e si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:

- **Indipendenza:** CERTAT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati. CERTAT si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico o di conflitti d’interesse non altrimenti rilevati, che potrebbero compromettere quanto sopra;
- **Imparzialità:** CERTAT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale;
- **Riservatezza:** tutto il personale CERTAT, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso.

## 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti per l’attività di ispezione sono:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 - “Valutazione e conformità. Vocabolario e principi generali”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive”;
- ILAC-P15:07/2016 – “Application of ISO/IEC 17020:2012 for the

accreditation of inspection bodies”;

- Dispositivi con forza di legge o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche competenti (ad es. Circolari Ministeriali);

I principali riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di verifiche degli impianti di cui al DPR 462/01:

- DPR del 22 ottobre 2001 n.462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

- CEI 0-14 Guida all' applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

- Principali norme di sicurezza degli impianti di cui al DPR 462/01;

- CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;

- Principali norme di sicurezza degli impianti di cui al DPR 462/01 (norme CEI);

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive”;

- Disposizioni con forza di legge o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche

competenti (ad es. Circolari Ministeriali);

- Regolamento ACCREDIA RG-01 “Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione, ispezione, verifica e convalida – Parte Generale;

- Regolamento ACCREDIA RG-01-04 “Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di ispezione;

- D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro;

- DPR 151/11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;

- Altre norme UNI, EN, ecc. specifiche di riferimento e relative Linee Guida.

## 5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

L'attivazione del servizio di ispezione parte dal contatto (telefonico o via e-mail) con il Cliente che si rivolge a CERTAT.

CERTAT richiede al Cliente alcuni dati:

- Potenza, Tensione, Estensione dell'attività, Codice POD della fornitura;

- Altri dati di identificazione univoca (indirizzo, fabbricante/installatore, numero di fabbrica, eventuale numero di matricola, indirizzo, fornitura, ecc.);
- Tipo di attività.

Per una corretta gestione ed identificazione interna, CERTAT utilizza tre differenti tipologie di codici relativamente a:

- Impianto;
- Contratto;
- Cliente.

In base ai dati forniti dal cliente possono verificarsi due possibilità:

- Impianto non presente all' interno del database: CERTAT fa un'analisi dei costi o applica il listino di riferimento e avvia l'iter che porta alla formulazione di un'offerta che viene inviata al Cliente;
- Impianto già presente: CERTAT procede prima ad una valutazione di congruità con i dati della precedente offerta e poi a trasmettere l'offerta al cliente.

Il Cliente rinvia la proposta di offerta accettata (firmata e timbrata) a CERTAT che procede ad una valutazione e validazione del documento ricevuto.

Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di offerta accetta il presente Regolamento, gli importi e le condizioni economiche stabilite da CERTAT nel Contratto stesso.

Il Cliente per prenotare il sopralluogo di verifica provvede al pagamento del 50% / saldo della prestazione che verrà comunque fatturata a seguito del primo sopralluogo.

CERTAT affida l'esecuzione della verifica ad un ispettore/verificatore indicato nell'elenco degli ispettori predisposto dall'Organizzazione stessa.

L'ispettore procederà con la fase di programmazione delle verifiche periodiche/straordinarie.

#### 5.1 VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE

Le verifiche comprendono l'insieme di tutte le procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza.

La verifica viene condotta tenendo come riferimento le Norme CEI interessate e le Guide CEI specifiche.

La programmazione delle verifiche periodiche segue l'ordinario iter di periodicità quinquennale, ad eccezione dei casi per cui è prevista una cadenza biennale delle verifiche.

Nello specifico:

- Qualora si tratti di **impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche** in luoghi dove non sussistano particolari rischi (es. piccole attività, ecc.) – cadenza quinquennale;
- Mentre permane, a causa della maggiore pericolosità dei luoghi con particolare riferimento ai lavoratori ed ai frequentatori, l'obbligo per il datore di lavoro di far eseguire ogni 2 anni, la verifica periodica degli **impianti installati in cantieri temporanei e mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.**

La verifica periodica viene condotta su un impianto ritenuto conforme alle disposizioni applicabili.

Le prove condotte durante la verifica periodica non devono, a causa della loro ripetizione, provocare un logorio o diminuire la sicurezza dell'impianto.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica degli impianti elettrici sono in accordo al Decreto del Presidente della Repubblica n° 462/01 del 22 ottobre 2001, alle norme CEI ivi richiamate ed a quanto di seguito descritto.

Le verifiche sono precedute da un esame della documentazione; l'esame della documentazione è volto ad accertare essenzialmente che essa sia completa, ossia soddisfatti tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere correlabile chiaramente all'impianto cui si riferisce.

In ogni caso, le modalità particolari adottate da CERTAT per l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli previste nel suddetto DPR n° 462/01 sono precisate — ove ritenuto necessario a giudizio di CERTAT — in apposite procedure operative interne; tali procedure di dettaglio sono visionabili su richiesta dal cliente, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di CERTAT incaricati dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli con l'assistenza di

personale preposto e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi.

Si ricade nel campo delle verifiche straordinarie:

- nei casi fuori scadenza precedentemente menzionata;
- se richieste dal Datore di Lavoro;
- in caso di esito negativo della verifica periodica.

Nel caso di esito negativo della verifica CERTAT potrà, nei casi previsti di violazioni che integrino gli estremi di un reato, cominciare tale esito all'Organo di Vigilanza.

CERTAT provvede ad informare il cliente di tutte le non conformità riscontrate. Se si sono manifestate una o più non conformità, e se il cliente esprime interesse nel continuare il processo di ispezione, CERTAT fornisce informazioni riguardo i compiti di valutazione aggiuntivi necessari per verificare che le non conformità siano corrette, come specificato in ciascun caso nelle Procedure amministrative.

Se il Cliente concorda per la realizzazione dei compiti di valutazione aggiuntivi, il processo di valutazione deve essere ripetuto per eseguire tali compiti.

I risultati di tutte le attività di valutazione sono documentati con apposita modulistica prima di eseguire il riesame.

Situazione	Azione conseguente	Esito della verifica
Assenza rilievi	-	Positivo
Presenza di Non conformità, ossia carenze tali da comportare pericoli in atto per la sicurezza delle persone	Comunicazione all'autorità competente. E devono essere intrapresi interventi di adeguamento.	Negativo
Presenza di Osservazioni, ossia carenze che, singolarmente o nella loro complessità, non pregiudicano la sicurezza dell'impianto	Possono essere intrapresi interventi di adeguamento.	Positivo

## 6. VERBALI DI ISPEZIONE E RISULTATI DELLA VERIFICA

Al termine della verifica, il verificatore incaricato inserisce tutti i dati relativi alla verifica nel Portale web.

REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	pag. 8 di 14	revisione 0 data 04/06/2018
--	-----------------	--------------------------------



I dati devono comprendere: informazioni relative al cliente e l'identificazione e descrizione dell'impianto (oggetto sottoposto ad ispezione); l'anno di installazione, il progetto dell'impianto e la dichiarazione di conformità L. 46/90 o DM 37/08 ove richiesti; data di inizio e fine dell'ispezione; il nome e la firma dell'ispettore; una dichiarazione secondo la quale il relativo Verbale di Ispezione non può essere riprodotto parzialmente, se non a seguito di autorizzazione scritta da parte di CERTAT; il dettaglio dei risultati delle singole verifiche eseguite nell'ambito delle ispezioni; descrizione dei metodi di ispezione utilizzati; elenco degli strumenti utilizzati per l'ispezione.

Notifica di emissione del rapporto di verifica arriva per e-mail dal Portale agli uffici CERTAT.

Il Responsabile Tecnico o il suo sostituto procederà al riesame del rapporto e alla validazione dello stesso entro 15 giorni, emettendo il Verbale di verifica in formato digitalizzato che verrà quindi inviato al Cliente ad un indirizzo di posta elettronica concordato.

Si deve indicare sul verbale di verifica periodica/straordinaria, l'esito della verifica.

In caso di verifica periodica con esito positivo, l'ispettore procederà secondo le modalità sopraindicate.

In caso di esito negativo della verifica, notifica del rapporto e del relativo esito verrà trasmessa dal tecnico a CERTAT. Se a seguito del tempestivo riesame del responsabile tecnico o suo sostituto si conferma l'esito negativo della verifica, CERTAT invia nei casi di violazioni che integrino gli estremi di un reato comunicazione all' Organo di vigilanza.

## **7. RESPONSABILITA' DI CERTAT**

### **7.1 RESPONSABILITA' NELL' EROGAZIONE DEI SERVIZI**

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CERTAT:

- si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza;
- garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di ispezione; a tal fine ha stipulato

apposita assicurazione a copertura di eventuali danni derivanti dall'attività professionale del proprio personale;

- si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento;
- garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- verifica che l'impianto del Richiedente sia in grado di gestire efficacemente le disposizioni prescritte dalla normativa applicabile, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in merito all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dal Richiedente stesso, né all'accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, rimanendo il Richiedente l'unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo dei prodotti di cui al presente Regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo e/o smaltimento;
- non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.

#### Registri

CERTAT invia annualmente il registro delle verifiche effettuate tramite pec al Ministero dello Sviluppo Economico.

## **8. RISERVATEZZA**

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività svolte da CERTAT sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale operante per CERTAT che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengono a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

In caso di richiesta, CERTAT è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative all'Installatore debbano essere divulgate per obblighi di legge, CERTAT ne darà avviso all'Installatore stesso. CERTAT opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Regolamento Europeo in vigore dal 25 maggio 2018 (2016/679).

## 9. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

CERTAT ha la facoltà di modificare il proprio sistema di verifiche di impianti di messa a terra descritto nel presente regolamento.

I requisiti di Ispezione possono subire una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

CERTAT, una volta decise le modifiche da apportare, specifica la data di entrata in vigore delle modifiche stesse e le conseguenti azioni correttive richieste ai clienti, accordando loro un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi e provvede a modificare tempestivamente il proprio regolamento secondo le nuove disposizioni e a pubblicarlo sul suo sito web.

## 10. RECLAMI E RICORSI

L'Organizzazione deve provvedere a quanto segue:

- registrare eventuali reclami ricevuti dai propri clienti concernenti l'attività di verifica di impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01;
- eseguire appropriate indagini su tali reclami e tenerne registrazione;
- adottare se necessario azioni correttive e tenerne registrazione.

Dette registrazioni devono essere disponibili per esame da parte degli ispettori di CERTAT.

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di CERTAT, anche mediante apposito modulo compilabile on-line o scaricabile (e da inviare via fax allo 0744/226554) dal sito [www.certat.it](http://www.certat.it).

Il cliente invia il modulo all'ufficio amministrativo avendo cura di specificare il nome del cliente medesimo e il n° di pratica di riferimento.

I rilievi possono essere di due tipi (tecnici e/o amministrativi).

Il reclamo viene analizzato dal Comitato Tecnico (in riferimento alle procedure interne), avendo cura di garantire l'imparzialità del riesame; vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione e si provvede altresì a fornire risposta scritta al reclamante entro 60 giorni dal reclamo pervenuto.

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da CERTAT nell'ambito delle attività di verifica oggetto del presente Regolamento, può presentare ricorso per iscritto (tale ricorso deve contenere il riferimento dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione deve essere supportata da evidenze documentali, se esistenti); il Comitato Tecnico di CERTAT provvede ad eseguire gli accertamenti in merito e a trasmettere una risposta scritta al reclamante entro 60 gg.

Eventuali segnalazioni ricevute nei confronti di un suo cliente, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, CERTAT provvede a registrarlo e a gestirlo come sopra indicato (il Cliente potrà essere contattato per informazione e per la definizione delle azioni necessarie alla soluzione ovvero se del caso per una verifica supplementare). Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e dei tempi di intervento previsti e circa la chiusura del reclamo.

L'eventuale contenzioso che dovesse insorgere viene riportato al giudizio di una terna arbitrale; due arbitri vengono scelti dalle due parti tra esperti del settore mentre il terzo viene scelto dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Tribunale di Terni.

## 11. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE

CERTAT non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento dell'attività di verifica di impianti di messa a terra, fatta eccezione al caso di negligenza da parte di CERTAT.

In caso di negligenza da parte di CERTAT, adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità professionali di CERTAT stessa.

Nel caso di controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Terni.